

# dossier

Febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)

---

Atto del Governo n. 154

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 122



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 186

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA .....	1
<i>Articolo 1 (Autorità competente)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria)</i> .....	2



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	154	
<b>Titolo breve:</b>	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 26 della legge 4 ottobre 2019 n, 117	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissioni competenti:</b>	11a (Lavoro)	XI (Lavoro), XIV (Politiche Unione europea, V (Bilancio)

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 26 della legge n. 117 del 2019 recante legge di delegazione europea 2018. In particolare, si prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

#### **Articolo 1** **(Autorità competente)**

Il comma 1 individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del presente decreto, l'autorità competente di cui all'articolo 1, lettera c), dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, allegato alla direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio del 19 dicembre 2016.

**La RT** afferma che il presente schema di decreto non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica. L'obiettivo fondamentale del provvedimento è la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore della pesca. La direttiva mira a porre le basi per la creazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata.

Il recepimento della direttiva citata non richiede l'adozione di ulteriori norme nazionali, poiché l'ordinamento vigente è già pienamente rispondente ai contenuti della stessa.

L'individuazione delle autorità competenti non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica, considerato che le attività che le

Amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di Autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate, pertanto, ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e di quanto dettagliatamente riportato dalla relazione illustrativa in rapporto al recepimento della direttiva UE nell'ordinamento nazionale, di fatto già avvenuto prima del presente schema di decreto, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che i compiti attribuiti alle PP.AA. risultavano già assegnati alle stesse, che quindi non dovranno affrontare alcun ulteriore aggravio.

## **Articolo 2** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che la presente clausola di invarianza finanziaria è la diretta conseguenza di quanto sopra precisato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.